



REGOLAMENTO Gruppo Speleologico

“GSCAI ROMA”

Approvato dal Consiglio Direttivo della sezione di Roma
in data 26/9/2019



Sezione di Roma

Titolo I - DENOMINAZIONE E FINALITA'

Art. 1

In seno alla Sezione di Roma del Club Alpino Italiano, a norma dell'Art. 48 dello Statuto Sezionale, è costituito il “**GRUPPO SPELEOLOGICO C.A.I. ROMA**” (di seguito indicato come *GSCAI ROMA*).

Art. 2

Il Gruppo “*GSCAI ROMA*” ha lo scopo di promuovere, nell'ambito della Sezione, la diffusione e la pratica della “*Speleologia*” nel rispetto delle finalità generali perseguite dal Club Alpino Italiano.

Il gruppo ha come scopo l'esplorazione, lo studio e la salvaguardia dei fenomeni carsici naturali, ipogei ed epigei, e delle cavità di altra formazione o artificiali; nonché la promozione di ogni attività connessa per diffondere le conoscenze della speleologia, di corsi propedeutici e di affinamento tecnico, di occasioni divulgative a carattere culturale, didattico e scientifico.

Il gruppo, previa autorizzazione della sezione, può aderire ad Associazioni ed Enti a carattere speleologico.

Il CD GSCAI ROMA nomina un titolato o in subordine un sezionale come coordinatore della didattica sezionale per il “GSCAI ROMA” seguendo le norme del relativo OTCO. Tale figura avrà autonomia tecnico-organizzativa e sarà suo compito verificare lo stato del materiale tecnico presente nel magazzino. Il suo incarico è triennale e termina insieme col mandato del Direttivo GSCAI ROMA.

Art. 3

Il Gruppo “*GSCAI ROMA*” non ha patrimonio proprio. I suoi beni sono di proprietà della Sezione e sono soggetti al controllo dei Revisori dei Conti in presenza del magazziniere. Le spese per le attività e per il materiale sono sostenute dal Gruppo utilizzando un fondo costituito dai contributi dei soci, della Sezione e di altri enti o persone. L'amministrazione è regolata dalle norme contabili stabilite dal Consiglio Direttivo della Sezione.

Art.4

Il Gruppo “*GSCAI ROMA*” ha autonomia tecnico-organizzativa nei confronti della Sezione. Può avvalersi della collaborazione di tutte le altre strutture sezionali e a sua volta s'impegna a collaborare con le stesse.

Titolo II - I SOCI

Art.5

1) Possono essere soci del Gruppo tutti gli iscritti al Club Alpino Italiano in regola con il pagamento della quota annuale. La richiesta di adesione deve essere presentata per iscritto (anche email) al Consiglio Direttivo del Gruppo. Per i minorenni la domanda dovrà essere controfirmata da chi esercita la potestà.

La domanda sarà accettata con riserva dal Consiglio Direttivo, permettendo così, di poter frequentare il gruppo e partecipare alle attività in qualità di aspirante socio per un periodo di un anno dalla delibera. Entro questo periodo, si riunirà l'Assemblea per sciogliere la riserva. Qualora l'Assemblea accettasse la domanda di adesione, l'aspirante socio diverrebbe “socio effettivo” del GSCAI Roma, I soci del Gruppo, con l'iscrizione, accettano automaticamente l'adesione del GSCAI Roma alle Associazioni o Enti ai quali il Gruppo aderisce.

Nel caso in cui il CD esprima il suo diniego alla domanda, la stessa sarà valutata nella prima assemblea dei soci.

Qualunque socio della Sezione di Roma, o di altre Sezioni del Club Alpino Italiano, può collaborare alle attività del Gruppo.

I soci iscritti ad altra sezione non hanno diritto di voto, non possono ricoprire cariche né prelevare materiale di gruppo.

I soci sono tenuti al versamento di una quota annuale come iscrizione al Gruppo, il cui ammontare è stabilito annualmente dall'Assemblea.

2) L'iscrizione al gruppo ha validità nell'anno solare e termina il 31 dicembre.

I soci sono tenuti al versamento di una quota annuale d'iscrizione al Gruppo entro il 31 marzo di ogni anno, attestando contestualmente di aver rinnovato anche la quota CAI.

3) La qualifica di socio si perde, oltre che per i motivi previsti dallo Statuto CAI, per dimissioni, per morosità, (e in tal caso potrà essere riacquistata solo previa presentazione di nuova domanda d'iscrizione) o per espulsione dall'Assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei soci del Gruppo (avverso la quale è possibile il ricorso al Consiglio Direttivo della Sezione).

4) Tutti i soci, per effetto degli impegni assunti con l'adesione al gruppo speleologico, sono tenuti a un comportamento corretto non contrastante con lo spirito del gruppo, nel rispetto delle regole della corretta e educata convivenza. Il socio deve tenere comportamenti conformi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sociale.

La violazione di tali principi legittima l'apertura di procedimento disciplinare nei confronti del trasgressore come stabilito dall'Art. 15 del presente regolamento.

Contro i provvedimenti disciplinari decisi dai 2/3 dei soci del Gruppo è possibile il ricorso al consiglio direttivo della Sezione.

5) L'Assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria ogni 6 mesi per:

- stabilire le quote annuali e approvare i bilanci preventivi e consuntivi del gruppo;
- eleggere (ogni tre anni) il direttivo del gruppo, e il presidente;
- deliberare su ogni altra questione che sia inserita nell'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o su proposta di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto;
- nominare un responsabile del coordinamento della didattica in carica tre anni.

Su richiesta di almeno un terzo dei soci, l'assemblea può riunirsi in via straordinaria per:

- deliberare l'acquisto di nuovi materiali non rientranti nei compiti del CD;
- deliberare lo scioglimento del gruppo, in questo caso con la maggioranza qualificata di almeno 2/3 dei soci.

L'assemblea dei soci del gruppo deve essere convocata dal Presidente con almeno 15gg di anticipo o, in caso di comprovata urgenza, almeno 7 giorni prima; deve essere comunicata ai soci attraverso la mail del gruppo e l'affissione sulla bacheca della sede.

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno dei soci del Gruppo; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. La presidenza e la segreteria della riunione sono affidate a due soci nominati dall'Assemblea stessa. L'Assemblea delibera con il voto della metà più uno dei soci presenti e non sono ammesse deleghe.

Titolo III – IL PRESIDENTE E IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 6

Può essere eletto presidente del gruppo un socio del gruppo iscritto da almeno due anni al CAI (24 mesi continuativi) e iscritto al momento della candidatura al CAI di Roma.

La carica del presidente dura tre anni e termina insieme col direttivo sezionale. Un presidente non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

Il presidente ha il compito di:

- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo e di stilarne l'ordine del giorno;
- gestire, con l'aiuto dei consiglieri, l'ordinaria amministrazione, avvalendosi di un tesoriere/contabile e di un magazziniere che operano su sue direttive e sotto la sua responsabilità. Tali figure sono nominate all'interno del CD;
- essere portavoce presso il direttivo della Sezione delle questioni riguardanti il Gruppo;
- informare al termine di ogni anno i soci e il direttivo sezionale sulle attività svolte e sulla contabilità del gruppo.

Il presidente è inoltre responsabile (su delega del Presidente Sezionale che ne è il responsabile legale e proprietario) dei contenuti del sito web www.cairoma.net riguardanti il gruppo GSCAI ROMA.

Il presidente è eletto dall'assemblea e la sua nomina è ratificata dal CD sezionale.

Art. 7

Il Consiglio Direttivo del Gruppo GSCAI ROMA è composto dal presidente e da quattro consiglieri eletti dall'Assemblea, tra i soci del gruppo. Esso dura tre anni e termina il mandato insieme col Consiglio Direttivo Sezionale.

Il Consiglio Direttivo del gruppo GSCAI ROMA si riunisce di norma ogni mese, convocato, con almeno 7 gg di anticipo, dal presidente o più spesso se richiesto da almeno 3 consiglieri. Le riunioni sono aperte alla partecipazione dei soci, come osservatori, senza diritto di voto. Può prendere parte al Consiglio Direttivo, con diritto di voto, un rappresentante designato dal Consiglio Direttivo della Sezione. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità il voto del presidente o di chi presiede vale doppio. I consiglieri che rimarranno assenti a tre riunioni consecutive, senza motivata giustificazione, decadranno dall'incarico. I soci saranno informati delle convocazioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tramite email.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima seduta elegge il vicepresidente, il segretario, il magazziniere e il tesoriere. Il Vice Presidente sostituisce le funzioni del Presidente in sua assenza o, in occasioni particolari, su specifica delega del Presidente. Il Segretario cura la tenuta del libro verbale del Consiglio Direttivo e la corrispondenza. Il Tesoriere cura la tenuta del libro di cassa, l'aggiornamento dell'elenco dei soci e della contabilità del Gruppo. Il Magazziniere sovrintende e coordina la gestione del Magazzino e dei materiali del Gruppo, in osservanza dell'apposito regolamento.

Art. 8

Compiti del Consiglio Direttivo:

- realizzare e promuovere il calendario delle attività, che dovrà essere inviato al Consiglio Direttivo della Sezione per la sua approvazione;
- rendere esecutive le delibere approvate dall'Assemblea;
- curare la contabilità del Gruppo, con facoltà di deliberare l'acquisto di materiale in sostituzione di quello usurato o di consumo, utile e necessario per lo svolgimento della normale attività;
- autorizzare rimborsi parziali o totali ai soci che vorranno partecipare ai corsi di tecnica, ai sezionali e titolati CAI per la formazione e l'aggiornamento. Tale partecipazione, qualora si richieda il rimborso, dovrà essere preventivamente comunicata al CD;
- predisporre la contabilità e le relazioni da sottoporre all'Assemblea e al Consiglio Direttivo della Sezione;
- promuovere altre attività, anche culturali, non normate dal CAI e rivolte ai soci, quali ad esempio corsi, lezioni o conferenze su singole materie;
- tenere aggiornato l'elenco di tutti gli accompagnatori/istruttori operanti nel gruppo (Titolati, Sezionali, Direttori), annotando per ognuno di essi qualifiche o titoli ottenuti e l'attività svolta annualmente;
- esercitare ogni altra facoltà organizzativa e amministrativa del gruppo.

Art. 9

Elezioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo uscente fissa la data e il luogo delle elezioni.

Il Comitato elettorale, designato in sede di assemblea, si occuperà delle operazioni di voto e di scrutinio, proclamando i vincitori, che saranno riportati sul verbale.

Sono eleggibili tutti i soci del CAI di Roma iscritti al Gruppo GSCAI ROMA.

Il socio ha il diritto di indicare (tra i soci candidati e con scheda a voto segreto) un massimo di quattro candidati consiglieri e un presidente. La votazione avverrà in due scrutini.

Il Presidente è eletto con scrutinio separato a maggioranza assoluta dei voti validi. Ciascun socio può esprimere un solo nominativo di preferenza.

Qualora nessun candidato raggiungesse tale maggioranza, si dovrà ricorrere al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ricevuto più voti.

Può candidarsi come presidente un socio che faccia parte del gruppo da almeno due anni consecutivi e che sia iscritto al CAI di Roma.

Qualora il socio eletto non accetti l'incarico (o si dimetta), subentrerà il primo dei non eletti. Qualora il primo dei non eletti non accetti l'incarico (o si dimetta) si procederà a nuova votazione.

I consiglieri sono eletti in un unico scrutinio. Può essere eletto consigliere qualunque socio.

Ciascun socio può esprimere quattro nominativi di preferenza. Risultano eletti i quattro candidati che raccolgono più voti. In caso di parità di voti con l'ultimo consigliere eletto si deve ricorrere al ballottaggio.

Ove un eletto non accetti l'incarico subentrerà il primo dei non eletti fino a un massimo di due sostituzioni. Qualora più di due soci non accettino l'incarico, si procederà a una nuova votazione di tutti i consiglieri. Similmente, nel caso in cui un consigliere in carica lasci l'incarico, per qualsiasi motivo, sarà sostituito dal primo dei non eletti, fino a un massimo di due sostituzioni. Qualora più di due consiglieri lascino l'incarico, si procederà a una nuova votazione dell'intero CD. Qualora siano votati meno di quattro consiglieri, si procederà ad altra elezione dei membri mancanti.

La nomina del Consiglio Direttivo del Gruppo GSCAI ROMA deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo Sezionale.

TITOLO IV DIRETTORI DI SPELEOLOGIA

Art. 10

I DdS (Direttori di Speleologia) sono soci maggiorenni della Sezione di Roma del CAI che si distinguono per:

- a. disponibilità a operare come volontari in favore del GSCAI ROMA;
- b. competenza tecnica nella pratica e nella teoria della speleologia;
- c. attitudine alla gestione di gruppi, senso di responsabilità, capacità relazionali e comunicative, abilità organizzativa;
- d. conoscenze culturali, storiche, naturalistiche e geografiche necessarie per promuovere i valori fondanti del Club Alpino Italiano;

Art. 11

Il DdS è nominato dal Presidente della sezione su proposta del Presidente del Gruppo.

Art. 12

Mantenimento dell'Iscrizione nell'Albo Direttori, per mantenere l'Incarico e la relativa iscrizione nell'Albo Accompagnatori il DdS deve:

- a. essere in regola con l'iscrizione alla Sezione di Roma del CAI;
- b. essere in regola con l'iscrizione al gruppo GSCAI ROMA;
- c. organizzare almeno un'uscita sociale e partecipare almeno a un'altra escursione sociale nell'anno solare;
- d. osservare il presente regolamento e mantenere un atteggiamento collaborativo con la Sezione e con i soci.

Art. 13

Decadenza

Il DdS che non ottempera ai punti A, B, C, D, dell'art 12, decade immediatamente e viene cancellato dall'Albo, a seguito di delibera del CD Sezionale, su segnalazione del Direttivo del Gruppo.

TITOLO V COMUNICAZIONE TELEMATICA

Art. 14

Gli organi di comunicazione del Gruppo sono:

- Mailing list;
- Pagina GSCAI del sito CAI ROMA (www.cairoma.it);
- Mail: gruppospeleo@cairoma.it;
- Sito web del Gruppo speleo di proprietà della sezione CAI Roma.

Tutti i sopra elencati mezzi di comunicazione devono essere gestiti dal Consiglio Direttivo con l'eventuale supporto da parte di altri soci del Gruppo.

Nessun altro canale di comunicazione, oltre a quelli sopra citati, può utilizzare il logo del GSCAI ROMA e/o quello del CAI.

TITOLO VI SANZIONI

Art. 15

L'inosservanza delle norme qui indicate comporta le seguenti sanzioni in ordine di gravità:

- richiamo verbale (o per via telematica ma con carattere ufficioso) da parte del presidente del Gruppo GSCAI ROMA;
- richiamo scritto ufficiale da parte del presidente del Gruppo GSCAI ROMA;
- richiamo scritto del presidente della Sezione;
- sospensione dalle attività sociali per tre, sei o dodici mesi, deliberata dal CD sezionale anche su proposta del presidente del Gruppo GSCAI ROMA.

Art. 16

Il Gruppo può essere commissariato per gravi motivi da parte del CD sezionale.

Art. 17

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento allo statuto e ai regolamenti sovra ordinati.

Appendice Regolamento Magazzino

Regolamento di Magazzino del Gruppo Speleologico del Club Alpino Italiano della Sezione di Roma

Art. 1

Il materiale può essere prelevato dai soci CAI ROMA del Gruppo in regola con il pagamento della quota sociale e solo alla presenza del magazziniere o del suo aiuto.

Nel caso in cui i suddetti responsabili siano impossibilitati all'apertura del magazzino (in via del tutto eccezionale) previa autorizzazione del magazziniere, il presidente può affidare il materiale ai soci.

Art. 2

Le chiavi del magazzino sono date in consegna al magazziniere che, sotto la sua responsabilità, fornisce una copia a un suo aiuto. Il magazziniere e l'aiuto sono gli unici autorizzati ad accedere ai locali del magazzino. Un duplicato delle chiavi è affidato per sicurezza al Presidente del gruppo.

Una copia delle chiavi dei lucchetti degli armadietti deve essere consegnato alla sezione.

Art. 3

Al momento del prelievo deve essere consegnato l'elenco del materiale al magazziniere o al suo aiuto il quale compilerà la scheda di prelievo che poi sarà controllata e firmata dal socio richiedente, la stessa sarà utilizzata il fase di rientro dei materiali, dove saranno segnalati i materiali rientranti, rimasti in grotta, anomalie etc... controfirmata alla restituzione dal socio e dal magazziniere o aiuto.

Art. 4

Sono responsabili del materiale tutti i soci partecipanti all'uscita per la quale è stato prelevato. Sarà loro compito:

- inviare comunicazione di uscita nella mailing-list di gruppo entro il giorno successivo al prelievo del materiale;
- riconsegnare il materiale in magazzino nello stato d'efficienza e pulizia in cui è stato prelevato, entro e non oltre il primo giovedì successivo al prelievo. Nel caso non ottemperino a questa prescrizione non potranno prelevare per le 4 settimane successive dal momento delle restituzione a giudizio del responsabile;
- segnalare tempestivamente al magazziniere eventuali anomalie riscontrate nell'uso dei materiali;
- compilare alla riconsegna del materiale una relazione in forma scritta sui risultati dell'uscita se non già condivisa in mailing-list. La stessa va effettuata nel caso in cui la grotta non è di normale frequentazione del gruppo o se si sono riscontrate delle differenze nella stessa o apportate delle modifiche agli armi, corde presenti in grotta.

Art. 5

In caso di smarrimento o deterioramento per utilizzo improprio, o per non aver avuto cura durante il periodo di presa in carico del materiale, i responsabili saranno tenuti a rifondere al gruppo il costo "a nuovo" salvo che il consiglio direttivo, sentite le giustificazioni degli interessati, decida altrimenti. I responsabili non potranno prelevare materiale finché non avranno versato la quota di loro competenza al tesoriere

Art. 6

Salvo casi eccezionali, da motivare al consiglio direttivo, il materiale deve sempre rientrare in magazzino prima di essere reimpiegato in nuove attività. .

Art. 7

Per attività diverse dalle uscite settimanali e in tutti i casi in cui si prevede che il materiale rimanga fuori magazzino per più di una settimana deciderà il Consiglio Direttivo caso per caso.

Art. 8

In presenza di controversie sul prelievo di materiale, in particolare per le attrezzature speciali, deciderà il Consiglio Direttivo.

Art.9

Le attrezzature personali di progressione saranno a disposizione dei corsisti per i 6 mesi successivi al corso di formazione, previo un importo (rimborso usura) che viene deciso di anno in anno dall'assemblea.

Art. 10

Il magazziniere è tenuto alla custodia del materiale, deve fare un inventario a presa e fine incarico e mantenerlo aggiornato, mantenere aggiornati i file dell'inventario e il file del materiale delle uscite con il carico e scarico.